

Newsletter n. 60 del 24 APRILE 2015

SOMMARIO:

- **CONTRIBUTI – TERMINI DI DECADENZA; SOLLECITO RELATIVO AL RIACCERTAMENTO DI LAVORATORI DIPENDENTI O DI DISOCCUPATI.**
- **ASSISTENZA – BORSE DI STUDIO.**
- **GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVIDENZA**

CONTRIBUTI – TERMINI DI DECADENZA

Riteniamo opportuno ribadire quali siano i termini di decadenza per richiedere il beneficio della riduzione contributiva ovvero per usufruire del contributo di solidarietà, così come “ridisegnati” dalla modifica regolamentare entrata in vigore nel mese di gennaio 2014.

Si rammenta che è possibile richiedere i benefici suddetti entro e non oltre il 30 settembre dell’anno in cui si vuole usufruire degli stessi (mentre fino al 2013 i benefici contributivi dovevano essere richiesti entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello a cui la riduzione si riferiva).

L’art. 21 del Regolamento stabilisce, inoltre, che “il termine di decadenza del 30 settembre è prorogato al 31 dicembre nel caso in cui il periodo utile ai fini della riduzione contributiva o del contributo di solidarietà si raggiunga dopo il 30 settembre”.

Questo termine, in sede di prima applicazione, ha fatto riscontrare i maggiori dubbi interpretativi da parte degli iscritti e, pertanto, giova ripetere che lo stesso riguarda unicamente gli iscritti che alla data del 30 settembre non abbiano al loro attivo una posizione che consenta di usufruire della riduzione della durata di 6 mesi ed un giorno, all’interno dello stesso anno solare, almeno in via previsionale. In via esemplificativa si vuole dire che l’iscritto all’inizio dell’anno che venga assunto in farmacia il 30 giugno, con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza il 31 dicembre dell’anno stesso, è tenuto, a pena di decadenza, a presentare la richiesta di riduzione contributiva ovvero del contributo di solidarietà entro e non oltre il 30 settembre, atteso che, a tale data, ha un rapporto di lavoro con una durata tale da consentire l’attribuzione del beneficio richiesto, anche se al 30 settembre ancora non sono trascorsi i 6 mesi e ed un giorno necessari per usufruire del beneficio della riduzione. È evidente che se nel corso del periodo di riferimento il rapporto di lavoro dovesse essere risolto questa evenienza deve essere comunicata all’Ente.

Sempre a titolo di esempio colui che, invece, iscritto dall’inizio dell’anno, sia stato, al momento della presentazione della domanda, disoccupato con iscrizione al Centro per l’impiego, dal 30 aprile al 29 giugno e al 30 giugno abbia stipulato un contratto di lavoro che scada il 31 agosto, senza alcuna proroga, entro il 30 settembre non è nelle condizioni di richiedere l’aliquota di contribuzione massima (85%) ovvero il contributo di solidarietà; per cui se nel mese di ottobre firmasse un contratto con durata fino a dicembre dell’anno stesso potrebbe usufruire del maggior termine al 31 dicembre per presentare domanda, atteso che l’iscritto è nelle condizioni di poter richiedere il beneficio in parola solo dopo il termine del 30 settembre.

E’ importante sottolineare che l’iscritto di cui all’esempio precedente, non presentando, in via cautelativa, la richiesta di usufruire dell’aliquota di riduzione del 50% entro il 30 settembre, corre il rischio, nel caso in cui successivamente non stipuli alcun contratto, di non poterla richiederla entro il 31 dicembre, atteso che si trovava già nella per usufruire dell’aliquota in parola (50%) già entro il mese di settembre; in tal caso l’iscritto dovrebbe versare la quota intera per l’anno in questione. Stipulando un ulteriore contratto dopo il 30 settembre in quale, per sommatoria, gli consente di usufruire dell’aliquota di riduzione

massima (85%) ovvero del contributo di solidarietà, tuttavia, è nelle condizioni di presentare domanda entro il 31 dicembre, atteso che al 30 settembre non aveva le condizioni, nemmeno in potenza, per poter richiedere né l'aliquota di riduzione massima né il contributo di solidarietà. E' bene che vengano compresi questi meccanismi per evitare che l'introduzione della nuova disposizione sui termini di decadenza avvenuta per agevolare l'iscritto non finisca per determinare a suo carico degli effetti negativi.

CONTRIBUTI – SOLLECITO RELATIVO AL RIACCERTAMENTO DI LAVORATORI DIPENDENTI O DI DISOCCUPATI

Ogni anno, in base ai dati che vengono trasmessi dall'Agenzia delle Entrate, L'Ente provvede ad accertare la posizione sia degli iscritti cui è stata riconosciuta la quota contributiva ridotta ovvero il contributo di solidarietà per lavoro dipendente ma che sono risultati percettori di redditi da lavoro autonomo, di impresa o di redditi prodotti in forma associata, sia di coloro che, nonostante usufruiscano della contribuzione ridotta ovvero della contribuzione di solidarietà nella qualità di disoccupati temporanei ed involontari, siano risultati percettori di reddito incompatibile con lo stato di disoccupazione a suo tempo dichiarato. Scopo dell'operazione è quello di verificare se l'aliquota contributiva applicata è quella corretta e se l'attività svolta è qualificabile come attività professionale del farmacista, anche in vista del futuro pensionamento. Infatti, relativamente a quest'ultimo profilo, il Consiglio di amministrazione dell'ENPAF, in data 10 luglio 2003, ha deliberato che l'iscritto possa dimostrare, prima del pensionamento, il possesso del requisito dell'attività professionale attraverso una dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 DPR n. 445 / 2000), ma nel contempo ha incaricato gli uffici di effettuare le verifiche delle posizioni professionali degli iscritti.

Al fine di concludere l'operazione di verifica avviata nel 2014, in data 6/2/2015, con protocollo n. 5978/2015, è stata inviata una nota di sollecito agli iscritti che usufruiscono della riduzione in qualità di dipendenti e che sono risultati percettori di redditi da lavoro autonomo, di redditi di impresa o di redditi prodotti in forma associata nell'anno 2011, i quali non hanno risposto alla precedente richiesta di chiarimenti. Gli interessati (30 posizioni) dovevano rispondere entro il 15 aprile, coloro che ulteriormente sollecitati non hanno risposto alla richiesta dell'ENPAF saranno oggetto di reintegro contributivo.

Si aggiunga che, in data 10/03/2015, con protocollo n.10139/2015, la stessa nota di sollecito è stata inviata ai disoccupati che risultano aver percepito redditi nel 2011. Gli interessati, (69 posizioni) dovranno rispondere entro il 15 maggio 2015. Occorre ribadire che il mancato riscontro determinerà il reintegro della contribuzione anche per questi iscritti.

ASSISTENZA - BORSE DI STUDIO

Il Consiglio di amministrazione, con la deliberazione n.18 del 9 aprile 2015, ha approvato il bando per l'assegnazione delle borse di studio, per l'anno scolastico/accademico 2013–2014, in favore dei figli di farmacisti, iscritti o pensionati Enpaf, e degli orfani dei farmacisti. Il numero complessivo delle borse di studio è 162; il termine per la presentazione delle domande è fissato inderogabilmente al 10 giugno 2015. Il bando e la modulistica sono disponibili sulla homepage del sito internet dell'ENPAF

GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

Si svolgerà a Napoli, presso le strutture allestite in Piazza del Plebiscito, dal 12 al 14 maggio, la Giornata Nazionale della Previdenza (GNP), il più importante appuntamento italiano in ambito di pensioni e welfare.

L'ENPAF sarà presente, dalle ore 9.00 alle ore 18.30, nelle giornate di martedì 12 e mercoledì 13 e dalle 9.00 alle 14.00 il giovedì 14, con il proprio spazio espositivo, per incontrare e informare gli iscritti e non sulle proprie attività, offrendo consulenza in tema di previdenza.